

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

collegialmente ed all'unanimità esamina prende atto delle modalità e delle norme che disciplinano lo svolgimento delle procedure concorsuali contenute nel D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e nel D.P.R. 9.5.1994 n. 487.

Dopodichè

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

collegialmente ed all'unanimità decide di procedere alle operazioni concorsuali da svolgersi nel seguente ordine:

- rilevazione del punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice, sua ripartizione tra i titoli e le prove d'esame e determinazione dei criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli e delle prove;
- determinazione contenuto, modalità ed espletamento della prova scritta;
- esame e valutazione dei titoli limitatamente ai concorrenti presenti alla prova scritta;
- valutazione della prova scritta ed ammissione alla prova pratica;
- definizione contenuti, modalità ed espletamento della prova pratica;
- valutazione della prova pratica ed ammissione alla prova orale;
- definizione contenuti, modalità ed espletamento della prova orale
- formulazione della graduatoria finale.

Successivamente la Commissione Esaminatrice procede alla rilevazione del punteggio a sua disposizione, alla ripartizione fra i titoli e le prove d'esame ed alla determinazione dei criteri generali di massima da seguire nella valutazione di tali titoli.

Viene data lettura del D.P.R. n. 483/97 e del bando di concorso relative ai punteggi a disposizione per il presente concorso e la Commissione prende atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

20 PUNTI PER I TITOLI
80 PUNTI PER LE PROVE D'ESAME

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Il punteggio dei titoli è così ripartito:

- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- Curriculum formativo e professionale punti 4

TITOLI DI CARRIERA MAX PUNTI 10


I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dall'art.65 DPR n. 483/97 che prevede:

a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
- 2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:

- 1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
- 2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;



2

3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

Qualora nella certificazione relativa ai servizi di ruolo sia attestata la riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del DPR n. 761/79 (aggiornamento obbligatorio) il punteggio di anzianità sarà conseguentemente ridotto, in misura comunque non superiore al 50%.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

PUNTI 3

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

c) saranno inoltre valutati:

dottorati di ricerca attinenti
master universitari attinenti

p. 2 cadauno
p. 0,5 cadauno

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

MAX PUNTI 3

La valutazione delle pubblicazioni sarà motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa e devono essere integralmente presentate in allegato alla domanda.

La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MAX PUNTI 4

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

La commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- il periodo di 5 anni di esperienza richiesto come requisito di ammissione, e pertanto non valutabile, verrà sottratto prioritariamente da periodi validamente documentati riportati nel curriculum e, se necessario, dai servizi di carriera di minor valore;
- nel calcolo del periodo di 5 anni di esperienza non potranno essere considerati periodi precedenti al conseguimento della laurea magistrale né (anche se successivi alla laurea) periodi lavorativi con mansioni, qualifiche o tipologia di attività non riconducibili al profilo a concorso;
- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo attestato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- i certificati e gli attestati devono essere rilasciati dal datore di lavoro o dal legale rappresentante dell'Ente/Amministrazione, in originale o in copia autenticata/autocertificata;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse,

- saranno cumulati tra loro;
- per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- in caso di servizi sovrapposti sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
- non saranno valutati attestati laudativi, nè gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- non saranno valutate attività non attinenti;
- non sarà valutato alcun documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra indicate

Dopodichè la Commissione prende atto che le prove d'esame relative al presente concorso, quali risultano dal D.P.R. n.483/97 e dal bando sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b) prova pratica:

esame e parere scritto su di un progetto o impianto.

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

Inoltre la Commissione, in adempimento a quanto previsto dall'art.9, comma 3, del D.P.R. n.483/97, stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove:

- i punteggi relativi alle prove stesse sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun Commissario, secondo quanto previsto dal 3^a comma dell'art.10 del D.P.R. n.483/97;
- il superamento di ciascuna delle prove d'esame scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30;
- il superamento della prova orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20;
- l'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo sopra previsto; l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo sopra previsto;
- sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

Quindi la Commissione all'unanimità prende atto le modalità di espletamento della prova scritta sono stabilite dagli artt. 12 e 13 del D.P.R.n. 483/97 e, dopo ampia ed approfondita discussione, collegialmente ed all'unanimità individua le prove di cui agli all. 1/3

La Commissione inoltre:

- fissa in 90 minuti il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta;
- stabilisce che le risposte dei candidati dovranno essere contenute nelle righe stampate successivamente ad ogni domanda;
- stabilisce i seguenti criteri di valutazione: l'argomento della prova estratta deve essere svolto esprimendo i concetti essenziali dell'argomento oggetto della domanda, e più precisamente che siano soddisfatti i seguenti criteri:
 - a. Correttezza scientifica: non sono ammessi errori tecnico-scientifici
 - b. Sinteticità: esposizione sufficiente ed esauriente degli argomenti all'interno dello spazio assegnato.
 - c. Pertinenza: adeguato e corretto sviluppo della tematica assegnata

